

ESTRATTO



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

**Oggetto: Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-18.
Adempimenti Propedeutici.**

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. 317 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

13. B. MAG. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo		X	
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice		X	
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia	X		
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Pizzo Giovanni- Menegazzo Cinzia - Garbo Claudio

Copia conforme all'originale

Li, 13 8 MAG 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Merlo Dr.ssa Annalisa

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Lì, 29/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

Oggetto: Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-18. Adempimenti Propedeutici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- la delibera di giunta comunale n. 35 del 05/04/2016 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 – Adempimenti propedeutici"

- il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;

- il Decreto Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Considerato che a decorrere dall'anno 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre all'ente spetta l'eventuale maggiorazione di aliquota su tali fabbricati. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta municipale propria di spettanza dell'ente. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Vista la L. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha apportato alcune modifiche nella disciplina dell'Imu in relazione ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

Preso atto nello specifico dei seguenti commi della Legge di stabilità:

- co.10 lett. b): la base imponibile ai fini Imu è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- co. 13: a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- co. 15: l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaggio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Dato atto che è necessario provvedere all'assunzione di tutti gli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e 2016-2018;

Vista la legge di stabilità anno 2016, Legge n. 208 del 28.12.2015;

Visto il d. lgs n. 267/2000 (TUEL);

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dall'art. 49, 1° comma, del D. L. gs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Sentita la discussione aperta sull'argomento come riportata nell'allegato A) al presente deliberato per formarne parte integrante e sostanziale relativa agli ordini del giorno n. 8 e n. 9;

Dato atto che nel corso della discussione è uscito e rientrato il Consigliere Menegazzo Nicola e che pertanto al momento delle votazioni il numero dei consiglieri presenti è 11;

A seguito di votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:
 Consiglieri presenti n. 11
 Voti favorevoli n. 7
 Contrari n. 4 (Garbo Claudio – Gallinaro Giulia – Menegazzo Nicola – Crivellaro Giampietro)

DELIBERA

1) **di approvare**, secondo l'ordine letterale, le seguenti politiche delle entrate tributarie ed extratributarie:

ALIQUOTE, TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI ANNO 2016

A/0 – IMPOSTA UNICA COMUNALE (cosiddetta I.U.C.):

Atteso che, in relazione al disposto delle norme riportate in premessa, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale e che con la presente deliberazione si propone di far approvare al Consiglio Comunale quanto segue:

Componente IMU:

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2014 e n. 22 del 30/03/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'I.M.U che con la presente si confermano per l'anno 2016 tenendo conto delle variazioni previste ed imposte della legge finanziaria anno 2016 (L. 208/2015);

aliquota ordinaria	0,91 per cento
Aliquota abitazione principale cat. A1 A8 e A9 e relative pertinenze	0,55 per cento
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze diverse da cat. A1 A8 e A9	ESENTI
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 708 L. 147/2013)	ESENTI

1. di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale categorie A1/ A8 e A/9 e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:

- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

- **incremento della detrazione di € 100,00** per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i **soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2016 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso solo in caso di variazioni rispetto all'anno 2015;

- **di prendere atto** delle modifiche normative intervenute con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art. 1 co. 10, co. 13 e co. 15 relativamente ai comodati, ai terreni agricoli e agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Si richiama anche la propria deliberazione di giunta comunale n. 63 del 23/07/2014 avente ad oggetto: "Urbanistica/Tributi – Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U) anno 2013", la quale si conferma anche per l'anno 2016.

Componente TASI:

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera di C.C. N. 20 del 30/07/2014 si conferma per l'anno 2016 quanto previsto con la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 30/03/2015, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147, al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio come da seguente prospetto 2016 tenendo conto delle variazioni previste ed imposte della legge finanziaria anno 2016 (L. 208/2015) :

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze	Esenti
Aliquota fabbricati (come previsto dall' art. 26 regolamento IUC), concessi in comodato dal soggetto passivo del tributo a parenti in linea retta entro il primo grado (es. da padre a figlio e viceversa) precisando che l'utilizzatore del bene deve essere residente anagraficamente e dimorante nell'immobile stesso in quanto l'immobile di cui trattasi è già soggetto al pagamento IMU come seconda abitazione;	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

Di determinare che il soggetto occupante/detentore/utilizzatore dell'immobile versa la TASI nella misura pari al 10 % (dieci) per cento dell'ammontare complessivo dovuto. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

A/1 - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF:

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 28/06/2011 con la quale si è provveduto alla " Conferma aliquota addizionale comunale all'IRPEF" anno 2011" nella misura dello 0,5 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 10.262,00 (diecimiladuecentosessantadue/00);

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 19/12/2011 con la quale si è provveduto alla determinazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2012 nella misura dello 0,8 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08/06/2012 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2012 nella misura dello 0,5 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/09/2013 con la quale si è provveduto alla rideterminazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF anno 2013 nella misura dello 0,5 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Vista la deliberazione di consiglio comunale dell'anno 2014 n. 23 del 30/07/2014, con la quale è stato aumentato di un punto percentuale l'aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF rispetto all'anno 2013 portandola alla misura dello 0,6 per cento e determinazione della soglia di esenzione in Euro 10.000,00 (diecimila) per assicurare l'equilibrio economico-finanziario al bilancio di previsione. Visto il regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF approvato con deliberazione n. 32 del 30/09/2014. Vista la delibera di CC n. 33 del 30/09/2014;

Vista la deliberazione di consiglio comunale dell'anno 2015 n. 24 del 30/03/2015;
Ritenuto di confermare per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,6 per cento con soglia di esenzione in € 10.000,00;

A/2 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 76 del 04/07/2014 con la quale sono state confermate per l'anno 2014 e la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2015 con la quale sono state confermate per l'anno 2015 le tariffe delle pubbliche affissioni e di pubblicità dell'anno precedente;

Ritenuto opportuno di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nella misura di quanto deliberato dalle delibere di giunta comunale sopra citate e dal Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 30/03/2015;

A/3 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Richiamato il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 con il quale è stata istituita a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili, anche denominata I.C.I.;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 15/02/1999 e integrato con deliberazione di C.C. n. 17 del 14.04.1999 e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2000 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08/06/2012;

Richiamata:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 26/02/2010 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni ICI per l'esercizio 2010 già stabilite per l'anno 2009;
- la delibera di giunta comunale n. 37 del 26/05/2011 avente ad oggetto "D. Lgs. n. 446/97 art. 59, c. 1, lett. g) – determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini ICI anno 2011", dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Rilevato che il d.l. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 ha escluso a decorrere dall'anno d'imposta 2008 l'I.C.I. per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/92; inoltre ha esteso l'esenzione anche alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale dal regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Ritenuto per l'anno 2016, di proporre al Consiglio comunale di confermare quanto deliberato con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 17/04/2012 relativamente agli anni 2012 e precedenti e della delibera di Giunta n. 66 del 23/07/2013 per l'anno 2013 e n. 76 del 04/07/2014 per l'anno 2014 e n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015 e n. 25 di Consiglio Comunale del 30/03/2015;

A/4 – COSAP

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/02/1999 e Consiglio Comunale n. 18 del 14.04.1999 è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16/02/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione della G.C. n. 49 del 17/04/2012 sono state confermate per il 2012 le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dell'anno precedente e della delibera di Giunta n. 66 del 23/07/2013 per l'anno 2013 e n. 76 del 04/07/2014 per l'anno 2014 e n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015 e la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2015;
- si ritiene opportuno per l'anno 2016 applicare per il canone O.S.A.P. le stesse tariffe dell'anno 2015.

A/5 – TARIFFE SERVIZI COMUNALI

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 76 del 04/07/2014 sono state determinate le tariffe delle cessioni e servizi cimiteriali per l'anno 2014 e n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015 e si ritiene opportuno confermarle per l'anno 2016 come da prospetto sotto riportato:

PREZZI DI CESSIONI CIMITERIALI	2012	2016

		Particella A)	
TERRENO CIMITERO SAN GIORGIO PER COSTRUZIONE TOMBE FAMIGLIA (max 2 file)			€ 1.500,00/mq
TERRENO CIMITERO TERRADURA PER COSTRUZIONE TOMBE FAMIGLIA (con copertura e pavimento max 5 file)			€ 2.600,00/mq
LUCULO 25 ANNI			€ 2.200,00
LOCULO 25 ANNI batteria parte vecchia cimiteri di Cornegliana e Santo Stefano			€ 1.500,00
OSSARIO 25 ANNI			€ 300,00
RINNOVO LOCULO 20 ANNI			€ 1.100,00
RINNOVO BILOCULO			€ 1.500,00
RINNOVO OSSARIO 20 anni			€ 200,00
TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI			
		2012	2016
		Particella B)	
ESUMAZIONE STRAORDINARIA, TRASLAZIONE, CONDIZIONE DI SALMA RICHIESTA DA PRIVATI			€ 150,00
ESUMAZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONE DI RESTI MORTALI RICHIESTA DA PRIVATI			€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA (PER TRASLAZIONE DA LOCULO O TOMBA A LOCULO O TOMBA E PER TRASFERIMENTO IN ALTRO COMUNE)			€ 100,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA IN CONDIZIONI DI SALMA DA INUMARE (Chiesta da privati)			€ 220,00
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA CON SALMA IN CONDIZIONI DI RESTI			€ 100,00
TRASLAZIONE DI RESTI O URNE CINERARIE (PER TRASFERIMENTO IN ALTRO CIMITERO ED INTRODUZIONE R.M. O URNE CINERARIE NEI LOCULI O TOMBE)			€ 100,00
COLLOCAMENTO RESTI MORTALI IN LOCULO Già OCCUPATO			€ 150,00
CREMAZIONE			
INUMAZIONE FOSSE A TERRA	da € 170,00		a € 200,00
TUMULAZIONE SALMA CON RIMOZIONE LASTRA, POSIZIONAMENTO FERETRO, REALIZZAZIONE MURETTO CHIUSURA			€ 150,00
CIPPI	da € 200,00		a € 250,00

- con deliberazione della G.C. n. 76 del 04/07/2014 sono state determinate per l'anno 2014 e n. 27 del 05/03/2015 per l'anno 2015 le tariffe per l'utilizzo palestre comunali, tensostruttura, come da prospetto sotto riportato, che qui si riconfermano per il 2016 ad eccezione delle tariffe per manifestazioni sportive di associazioni non iscritte all'albo comunale (1/2 giornata) che da € 100 viene aumentato a € 120,00 e le tariffe per manifestazioni non sportive che da € 100,00 viene aumentato ad euro 200,00;

T a b e l l a " A "

TARIFFA PER UTILIZZO PALESTRE SECONDO LE FASCE DI ETA':

	<u>2012</u>	<u>2016</u>
a) tariffa per utilizzatori fino a 15 anni	da € 1,50/ora	a € 2,00/ora
b) tariffa per utilizzatori da 15 a 18 anni	da € 2,50/ora	a € 3,00/ora

- | | | | |
|----|--|---------------|--------------|
| c) | tariffa per utilizzatori adulti oltre 18 anni | da € 4,00/ora | a € 5,00/ora |
| d) | tariffa per utilizzatori adulti oltre 65 anni | da € 4,00/ora | a € 5,00/ora |
| e) | tariffa per utilizzatori adulti attività non ginniche (ballo, pilates, ecc.) | | € 15,00/ora |

TARIFFE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE:

- | | | | |
|---|---|-----------|--------|
| - | Associazioni iscritte all'albo comunale (1/2 GIORNATA) | €. 40,00 | |
| - | Associazioni NON iscritte all'albo comunale (1/2 GIORNATA) | €. 120,00 | |
| - | Gare di campionato per Associazioni affiliate ad enti sportivi a livello nazionale: | | ESENTI |

TARIFFE PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE: €. 200,00

A/6 – TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 76 del 04/07/2014 sono state determinate le nuove tariffe del servizio trasporto scolastico che in questa sede vengono confermate per l'anno 2015- 2016;
 - con deliberazione della G.C. n. 27 del 05/03/2015 sono state determinate le tariffe del servizio trasporto scolastico che in questa sede vengono confermate per l'anno 2016- 2017
 - € 36,00 per alunno; - € 27,00 per II° fratello;
 - con deliberazione della G.C. n. 76 del 04/07/2014 sono state determinate per il 2014 le tariffe del servizio all'infanzia;
 - con deliberazione della G.C. n. 27 del 05/03/2015 sono state determinate per il 2015 le tariffe del servizio all'infanzia che qui si confermano per l'anno 2016 ad eccezione della tariffa per nido integrato che per i non residenti l'importo aumenta ad € 410,00 senza l'applicazione di alcuna agevolazione in base all'ISEE; il nido mattina per i residenti aumenta da € 240,00 ad € 280,00;
 - di conseguenza per l'anno scolastico 2016/2017 le tariffe per il servizio all'infanzia sono di seguito riportate:
 - Nido Integrato € 395,00 per i residenti con applicazione dell' ISEE;
 - Nido Integrato € 410,00 per i non residenti senza applicazione dell'ISEE;
 - Nido mattina € 210,00 per i residenti
 - Nido mattina € 280,00 per i non residenti
 - Nido mattina € 100,00 per modulo due giorni
 - Nido mattina € 145,00 per modulo a tre giorni
- confermando che per il servizio nido mattina per l'anno scolastico 2016/2017 **non verrà prevista la riduzione in base all'ISEE che invece sarà applicata per il Nido Integrato per i residenti.**

A/7 - TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 36 del 03/04/2012 si approvava il protocollo per l'organizzazione del Servizio per celebrazione dei Matrimoni Civili e approvate le relative tariffe per il 2012 confermate con GC n. 49 del 17/04/2012, con DGC n. 66 del 23/07/2013, DGC n. 76 del 04/07/2014 e DGC n. 27 del 05/03/2015, si ritiene per l'anno 2016 confermare le tariffe per i matrimoni civili celebrati presso la Sala Consiliare (Casa dei Carraresi) ed istituire le tariffe per i matrimoni civili celebrati in luoghi fuori dagli spazi comunali come sotto riportato:

confermare le tariffe per la celebrazione di matrimoni civili presso la Sala Consiliare - Casa dei Carraresi:

* Fra cittadini di cui almeno uno residente a Due Carrare:

In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: **gratuita.**

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: **€. 60,00.=**

Sabato mattina: **€. 100,00.=**

Istituire le tariffe per la celebrazioni di matrimoni civili fuori dagli spazi comunali

* Fra cittadini di cui almeno uno residente a Due Carrare:

In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: **€ 200,00.**

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: **€. 200;00.=**

Sabato mattina: **€. 200,00.=**

confermare le tariffe per la celebrazione di matrimoni civili presso la Sala Consiliare - Casa dei Carraresi:

* Fra cittadini entrambi non residenti a Due Carrare:

In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: €. 60,00.=

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: €. 120,00.=

Sabato mattina : €. 150,00.=

istituire le tariffe per la celebrazioni di matrimoni civili fuori dagli spazi comunali

* Fra cittadini entrambi non residenti a Due Carrare:

In giorni feriali, all'interno degli orari di servizio: € 200,00.

In giorni feriali, al di fuori degli orari di servizio: €. 200;00.=

Sabato mattina: €. 200,00.=

- Eventuale addebito per pulizia locali ed area esterna di pertinenza funzionale: €. 30,00 / 60,00.=

A/7 sub.2 – Tariffe uso sale comunali

Richiamata la deliberazione GC n. 41 e 49 del 17.4.2012 con la quale la Giunta, oltre ad aver previsto l'ampliamento dell'uso anche a nuove sale, ha approvato le tariffe per l'uso delle sale comunali e dettato nuovi indirizzi gestionali confermate con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 04/07/2014 e con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2015 si riconfermano per l'anno 2016 le suddette tariffe eccetto l'uso delle sale per scopi commerciali, in questo ultimo caso la tariffa viene aumentata del 100% .

A/7 sub. 3 - Diritti di segreteria funzionamento sportello decentrato Catasto.

Si richiamata la deliberazione di GC n. 108 del 03/12/2013 ad oggetto: "Funzionamento catasto associato. Polo catastale associato tra i Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario. Istituzione dei diritti di segreteria per i servizi tecnici dello sportello decentrato." con la quale sono stati previsti e quantificati i diritti di segreteria a favore del Comune di Due Carrare per rilascio di certificazioni catastali; pur non essendo più in convenzione questo tipo di servizio per i Comuni succitati rimangono in vigore per il 2016 le tariffe previste dall'allegato alla delibera n. 108/2013;

A/7 sub. 4 - Diritti di segreteria SUAP

Viene istituito il diritto di segreteria di € 30,00 per il rilascio di pratiche del servizio SUAP relative all'attivazione, cessazione e trasferimento delle attività produttive/commerciali e/o per manifestazioni in genere, esonerando dal pagamento le forze politiche e le associazioni iscritte all'albo comunale per pratiche relative ad attività incluse nel loro oggetto sociale;

A/8- ONERI DI URBANIZZAZIONE

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di consiglio comunale n. 7 del 27/02/1996 avente per oggetto: "Determinazioni in merito ala L.R. 27.06.1985 n. 61, nuove tabelle contenenti il costo teorico base ed i parametri per la determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria.";
- delibera di giunta comunale n. 50 del 18/03/2003 avente per oggetto: "Variazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria aggiornamento e costo teorico di costruzione di cui alla L.R. 61/85";
- delibera di giunta comunale n. 19 del 27/02/2007 avente per oggetto: "Variazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria aggiornamento e costo teorico di costruzione di cui alla L.R. 61/85";
- delibera di giunta comunale n. 215 del 11/12/2007 avente per oggetto: "Variazione incidenza oneri di urbanizzazione primaria e secondaria aggiornamento e costo teorico di costruzione di cui alla L.R. 61/85";

Si riconferma integralmente quanto disposto dalla deliberazione di giunta n. 76 del 04/07/2014, dalla n. 27 del 05/03/2015 e dai sopra citati atti anche per l'anno il 2016;

A/9- TARI

L'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i

servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

- in ottemperanza alle predette disposizioni, a far data dal 1 gennaio 2014, ha cessato di avere applicazione il sistema di prelievo precedentemente utilizzato, ferme restando le obbligazioni sorte precedentemente;

- è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del prelievo per la copertura dei costi afferenti al servizio di igiene urbana (TARI). Ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013 con delibera n. 18 del 30/07/2014;

- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione del tributo e della tariffa.

In attesa del nuovo piano finanziario si ritiene valido per il 2016 il piano approvato con la delibera di consiglio comunale n. 46 del 29/07/2015;

2) di approvare i seguenti altri adempimenti procedurali al bilancio di previsione anno 2016;

B) ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE

B/1 – TASSO DI COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Visto il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze datato il 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto del 3° comma dell'art. 6 del citato D.L. 55/83, convertito in legge n. 131 del 26/04/1983;

Atteso che l'art. 45 del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 342/1997, nell'individuare gli enti locali strutturalmente deficitari, per gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, stabilisce che gli stessi sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi, tesi a verificare che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai soli dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

Verificato che questo Comune non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, sulla base dei parametri obiettivi stabiliti dal D.M. Interno del 24.09.2009 (tabella allegata al rendiconto esercizio 2009 approvato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 29.04.2010) e che pertanto in base all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 504/92 non è soggetto alla contribuzione minima del 36% di cui all'art. 14, comma 1, del DL 415/89 convertito in L. 38/90;

I servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune, nel corrente anno possono essere riassunti nella tabella, come sottoriportati:

Descrizione Servizio	Proventi Entrata	Costi Spesa	Percentuale
Servizio Asilo Nido Integrato	98.000,00	200.000,00	49,00%
Impianti Sportivi	14.000,00	35.000,00	40,00%
Servizio Pesa Pubblica	3.000,00	2.000,00	150,00%
Servizio Mensa Scolastica	0,00	17.000,00	0,00%
Servizio Trasporto Scolastico	36.000,00	111.362,00	32,33%
Servizi Cimiteriali	17.000,00	10.000,00	170%
Uso di locali adibiti a riunioni	4.500,00	15.000,00	30,00%
Totale	172.500,00	390.362,00	44,19%

che evidenzia le spese e le relative entrate previste nel bilancio per l'esercizio finanziario 2016, dando atto che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta ad €. 390.362,00=, mentre le entrate danno un gettito di €. 172.500,00=, e che queste ultime coprono quindi il 44,19% dei suddetti costi, maggiore al 36% previsto dalle vigenti disposizioni di legge; per cui si confermano servizi ed importi come specificati nella sopra riportata tabella;

B/2 – DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA